



# NEWS Euroconference

**Edizione di giovedì 14 Novembre 2024**

## **CASI OPERATIVI**

**Non è possibile l'opzione “retroattiva” per il regime forfettario con l'emissione di note di credito**

di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Società trasparenti ed erroneo pagamento dell'imposta della sanatoria**

di Alessandro Bonuzzi

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Indeducibile la svalutazione delle rimanenze nei beni infungibili**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## **AGEVOLAZIONI**

**I pagamenti effettuati in data 30 marzo 2024 salvano le cessioni e gli sconti**

di Silvio Rivetti

## **ACCERTAMENTO**

**Concordato biennale: soggetto che svolge attività di albergo, bar e ristorante**

di Angelo Ginex

## **RASSEGNA AI**

**Risposte AI in materia di derivazione rafforzata e semplice nel reddito d'impresa**

di Mauro Muraca



## CASI OPERATIVI

### **Non è possibile l'opzione “retroattiva” per il regime forfettario con l'emissione di note di credito**

di Euroconference Centro Studi Tributari

SCOPRI LA SOLUZIONE EDITORIALE DI FISCOPRATICO!

**CASI d'USO AI di EUROCONFERENCEinPRATICA**

02 dicembre alle 11.00 - partecipa al [webinar gratuito >>](#)



Mario Rossi è professionista che svolge l'attività di geometra; egli ha applicato il regime ordinario in quanto normalmente supera il limite di compensi pari a 65.000 euro per accedere al regime forfettario.

Ora si accorge che nel corso del 2021 non ha superato detto limite, quindi, per il 2022 avrebbe diritto ad applicare il regime forfettario.

Egli ha però già emesso una fattura nel mese di gennaio con applicazione dell'Iva; può emettere una nota di credito per stornare tale fattura e quindi emettere una fattura fuori campo Iva per esercitare la propria opzione per il regime forfettario?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



**FiscoPratico**

I “casi operativi” sono esclusi dall’abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **Società trasparenti ed erroneo pagamento dell'imposta della sanatoria**

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

### **Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche**

Scopri di più

I **soggetti** che hanno applicato gli **Isa** per il periodo d'imposta 2023 e che hanno **aderito alla proposta concordataria per il biennio 2024-2025**, hanno la facoltà di aderire alla **sanatoria** introdotta dall'[articolo 2-quater D.L. 113/2024](#) e regolata dal provvedimento attuativo n. 403886/2024 per gli anni d'imposta 2018 – 2022, sempreché per tali annualità:

- abbiano **applicato** gli **Isa**;
- pur essendo stati interessati da una **causa** di **esclusione** Isa collegata all'emergenza **Covid-19** negli anni **2020, 2021 e 2022**;
- pur avendo dichiarato la sussistenza di una **condizione di non normale svolgimento dell'attività**, individuata con il **codice 4** del modello **Redditi 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023**.

L'opzione per l'adozione della sanatoria è **esercitata**, per ogni annualità del quinquennio interessato, mediante presentazione del **modello F24** relativo al **versamento** della **prima** (rata mensile di massimo 24 rate) o **unica rata** delle imposte sostitutive con l'indicazione nel campo **"Anno di riferimento"** della specifica annualità indicando il numero complessivo delle rate, tramite i **codici tributo appositamente istituiti** con la [risoluzione n. 50/E/2017](#).

In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di **tutte le rate**. Il **pagamento tardivo** di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva **non** comporta la **decadenza** dal beneficio della rateazione.

La sanatoria **non si perfeziona** se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è **successivo** alla notifica di:

- **processi verbali di constatazione**;
- **schemi di atto di accertamento**;
- **atti di recupero di crediti inesistenti**.

L'opzione per l'adozione della sanatoria deve essere esercitata con la presentazione del



modello F24 relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata **entro il prossimo 31.3.2025.**

Con particolare riguardo alle **società e associazioni trasparenti**, di cui all'[articolo 5, Tuir](#) (quindi Snc, Sas, associazioni e studi professionali), nonché alle **società di capitali in regime di trasparenza** ex [articoli 115 e 116 Tuir](#), **l'opzione per l'adesione alla sanatoria è esercitata** con la presentazione di **tutti i modelli F24** di versamento della prima o unica rata:

- dell'imposta sostitutiva dell'**Irap** da parte della **società o associazione**;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei **soci o associati**.

L'efficacia della sanatoria, quindi, dipende dal **corretto e tempestivo versamento** non solo della società o associazione, ma anche dei **singoli soci o associati**. Pare, dunque, che **l'omesso versamento** da parte anche solo di **un socio** possa **vanificare** il perfezionamento della sanatoria tanto per la società o associazione, quanto per gli altri soci o associati.

Un tale meccanismo, evidentemente, può creare diverse **distorsioni**. Basti solo pensare al caso di **modifica** della **compagine sociale** nel corso del 2025. Ma ora il tema più caldo riguarda senz'altro i **contribuenti che hanno provveduto a perfezionare la sanatoria**, con l'invio del modello F24 di pagamento, prima della pubblicazione del provvedimento n. 403886/2024 attuativo della disciplina, **a nome della sola società o associazione** con **codice tributo 4075**. Per questi soggetti, infatti, si pone il dubbio circa l'efficacia della sanatoria, siccome le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sono state assolte da un **soggetto diverso rispetto al singolo socio o associato**.

Certamente, **è auspicabile un ulteriore intervento dell'Agenzia delle entrate** volto a chiarire in modo inequivocabile che, anche in questo caso, la sanatoria possa comunque **considerarsi perfezionata**.

Tuttavia, nelle more di una (eventuale) presa di una posizione in tal senso, soprattutto per i contribuenti già raggiunti, ad esempio, da un **invito** dell'Agenzia delle entrate finalizzato all'analisi della posizione fiscale, **a cui potrebbe essere notificato da un momento all'altro lo schema d'atto**, potrebbe essere opportuno provvedere il prima possibile a **nuovo versamento** delle imposte sostitutive delle **imposte sui redditi e delle relative addizionali**, questa volta, **a nome dei soci o associati**.

Il giocare d'anticipo **blinderebbe l'efficacia della sanatoria**.



## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***Indeducibile la svalutazione delle rimanenze nei beni infungibili***

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

### **Bilancio 2024 alla luce dei nuovi principi contabili**

Scopri di più

Tra le tante questioni **controverse in materia di reddito d'impresa**, vi è anche quella relativa alla **rilevanza fiscale della svalutazione dei beni merce**, in quanto la posizione dell'Agenzia delle entrate distingue **in relazione al tipo di giacenza finale**. È opportuno ricordare che l'[articolo 92, Tuir](#), nel prevedere la **valutazione delle rimanenze finali** con il criterio del costo, **distingue tra**:

- **beni fungibili** (vale a dire beni tra di loro interscambiabili), per i quali la determinazione del costo può avvenire anche con gli altri criteri diversi rispetto al costo specifico (costo medio ponderato, LIFO o FIFO) ai commi 2, 3 e 4, [articolo 92, Tuir](#);
- **beni infungibili** (quali ad esempio gli immobili), per i quali la determinazione del costo deve avvenire sulla base dei costi specifici iscritti in bilancio [\(articolo 92, comma 1, Tuir\)](#), **non potendosi adottare le altre metodologie di determinazione** del costo previste per i soli beni fungibili.

Tale differenza di approccio ha portato l'Agenzia delle entrate ([risoluzione n. 78/E/2013](#) e [circolare n. 10/E/2014](#)) a ritenere irrilevante, ai fini fiscali, la valutazione delle **rimanenze dei beni infungibili** al minor valore di mercato, poiché tale **svalutazione assumerebbe rilievo solo per i beni fungibili**. La tesi dell'Amministrazione finanziaria si basa sul contenuto dell'[articolo 92, comma 5, Tuir](#), secondo cui la **svalutazione al minor valore di mercato assume rilievo ai fini fiscali** solo per i **beni infungibili**, poiché il comma 5 richiama solamente le **rimanenze di cui ai precedenti** commi 2, 3 e 4, ossia i commi dedicati alla **determinazione del costo** per tali beni. In altre parole, il mancato richiamo del comma 1 impedirebbe di **poter dedurre la valutazione al minor valore di mercato** delle rimanenze di beni infungibili. Per tali ultimi beni, quindi, il **minore valore verrebbe recuperato solamente all'atto della cessione dei beni**.

Sulla stessa linea interpretativa dell'Agenzia delle entrate, si è espressa anche Assonime (documento n. 1 del 13.5.2011) secondo cui *"la tesi più in linea con le intenzioni del legislatore è quella di ritenere che l'articolo 92 del TUIR, per i beni non fungibili valutati in base ai costi di diretta imputazione, non abbia inteso ammettere alcuna svalutazione, al pari di quanto accade per i beni strumentali, anche perché è difficile pensare ad un assetto normativo che, in presenza di una*



*disciplina che circoscrive il riconoscimento delle svalutazioni dei beni fungibili di magazzino, per gli altri beni consente la deduzione delle rettifiche di valore senza alcun limite fiscale”.*

A diverse conclusioni è pervenuta, invece, l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) con la Norma di comportamento n. 168/2007, secondo cui sebbene il dato letterale dell'[\*\*articolo 92, comma 5, Tuir\*\*](#), pare in effetti escludere dall'ambito applicativo le rimanenze valutate a costi specifici (beni infungibili), **la deduzione della svalutazione deriverebbe dall'applicazione del principio di derivazione** di cui all'[\*\*articolo 83, Tuir\*\*](#), attribuendo **rilevanza fiscale alla valutazione effettuata ai fini civilistici ex articolo 2426, n. 9, cod. civ.** Tra l'altro, tale approccio assume un **significato più profondo per i soggetti che**, a partire dal 2017, **applicano la derivazione rafforzata**, per i quali prevale l'applicazione delle valutazioni operate in sede civilistica applicando i principi contabili assumono **piena valenza fiscale**, anche laddove una norma del Tuir disponesse diversamente. Purtroppo, si segnala che, in tempi recenti, **si è espressa in senso negativo** (nel senso della irrilevanza fiscale della svalutazione dei beni infungibili) la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 10773/2023), motivando **la propria posizione sia per ragioni sistematiche** (autonomia delle valutazioni previste dalla norma tributaria rispetto a quella civilistica sulla valutazione delle rimanenze), sia perché il **riferimento valutativo fiscale è all'ultimo mese del periodo d'imposta**, mentre quello civilistico è riferito all'intero esercizio sociale.



## AGEVOLAZIONI

# ***I pagamenti effettuati in data 30 marzo 2024 salvano le cessioni e gli sconti***

di Silvio Rivetti

Convegno di aggiornamento

## **Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma**

Scopri di più

A fronte della **persistente latitanza di utili chiarimenti** da parte dell’Agenzia delle entrate, restano **numerose le questioni interpretative** ancora aperte, in relazione alle norme dell’[articolo 1, comma 5, D.L. 39/2024](#), disponenti l’ulteriore riduzione dei **residui margini di praticabilità delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura**, ex [articolo 121, D.L. 34/2020](#), come a suo tempo delineati da parte dell’[articolo 2, commi 2 e 3, D.L. 11/2023](#).

Alla luce dei nuovi criteri di cui al D.L. 39/2024, il **diritto di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura oggi non è più esercitabile**, pur risultando tempestivamente effettuati gli adempimenti di cui ai citati commi 2 e 3, dell’[articolo 2, D.L. 11/2023](#), entro la data del 17.2.2023 – e quindi, per **i lavori eleggibili al superbonus**, figurò **presentata a tale data la CILA o il diverso titolo abilitativo per la demo-ricostruzione** (con tempestiva adozione, entro la stessa data, anche della **delibera di approvazione dei lavori**, in caso di interventi condominiali); mentre, per **i lavori non ricadenti nel superbonus**, figurino come tempestivi la richiesta del titolo abilitativo, o l’inizio dei lavori o il pagamento degli acconti se in edilizia libera (con possibilità di **autocertificare la tempestività degli accordi vincolanti**, in caso di assenza di pagamenti) – laddove non risulti effettuata, alla data di entrata in vigore del D.L. 39/2024, **in relazione agli interventi agevolabili**, alcuna spesa per lavori già effettuati, **documentata da fattura**.

Ora, individuata la data d’entrata in vigore del menzionato D.L. 39/2024, al sabato 30.3.2024, data spartiacque ai fini qui d’interesse; e considerato quanto avvenuto nel corso della giornata precedente di venerdì 29.3.2024, ossia **la vera e propria “corsa” all’emissione di fatture per “lavori effettuati” da parte delle imprese incaricate dei lavori**, si pone come legittimo il dubbio se il pagamento effettuato nella giornata di sabato 30.3.2024, delle fatture emesse il giorno precedente, mediante bonifico dedicato (facilmente con le modalità di **internet banking**, vista l’ordinaria chiusura degli sportelli bancari nel giorno di sabato), **possa dirsi tempestivo**, così da consentire l’accesso alle opzioni ex [articolo 121, D.L. 34/2020](#), come disciplinato dalle nuove norme.

La risposta pare **poter essere positiva**, alla luce della lettura testuale del comma 5,



dell'[\*\*articolo 1, D.L. 39/2024\*\*](#), per il quale il novellato **regime di opzionabilità di cessioni e sconti** è espressamente **escluso per quei soli interventi**, già “fatti salvi” dal D.L. 11/2023, per i quali alla data di entrata in vigore del decreto, 30.3.2024, “*non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati*”. Com’è evidente, l’attenzione della norma si colloca primariamente sul **requisito del “sostenimento della spesa”**, la cui effettuazione e tempestività costituiscono i **presupposti da riscontrare ai fini qui d’interesse**: coerentemente, sia ai principi generali di carattere giuridico/normativo valevoli nell’ambito delle detrazioni fiscali, costantemente ribaditi dalla prassi erariale (per tutte, circolare n. 17/E/2023), per cui è agevolabile la spesa **se “effettivamente sostenuta”**, con riguardo all’anno d’imposta del relativo sostenimento (in ossequio al principio di cassa); sia ai criteri pratici e di carattere più squisitamente operativo che connotano l’agire dell’Agenzia delle entrate, per la quale il **momento di sostenimento delle spese via bonifico è un adempimento facilmente riscontrabile**.

In questo quadro, se l’emissione della fattura è l’antefatto, il **pagamento della fattura** alla data di entrata in vigore del decreto, 30.3.2024, è **il requisito che la legge ammette letteralmente**. Qualora, poi, sorgesse qualche imbarazzo in punto **dimostrazione dell’effettività del pagamento in tale data**, a causa dei sistemi informatici bancari che eventualmente datino il bonifico via home banking come posto in essere in un momento successivo, è utile ricordare come l’Agenzia delle entrate, con la [\*\*risposta all’interpello n. 137/E/2024\*\*](#), abbia chiarito che, in caso di pagamento con bonifico bancario, **la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato l’ordine di pagamento alla banca**, irrilevante quello dell’addebito sul conto corrente dell’ordinante. E poiché, nel caso esaminato nell’interpello in questione, il bonifico disposto mediante **internet banking** nella giornata di sabato **è stato riconosciuto come effettuato in tale stessa data**, è allora sostenibile che l’effettuazione di spese tramite *home banking*, con disposizioni ordinate in data 30.3.2024, **sia condizione sufficiente per optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura**, anche dopo il varo delle norme restrittive del D.L. 39/2024.



## ACCERTAMENTO

# **Concordato biennale: soggetto che svolge attività di albergo, bar e ristorante**

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

## Riapertura del concordato preventivo e sanatoria anni pregressi

Novità e chiarimenti

Scopri di più

Sul sito dell'**Agenzia delle entrate**, in data **25.10.2024**, sono state pubblicate ulteriori **FAQ** in tema di **condizioni di accesso** al concordato biennale e relative **cause di esclusione**, ai sensi degli [articoli 10 e 11, D.Lgs. 13/2024](#).

Tra le altre, si segnala la **FAQ** concernente il soggetto che svolge **attività di albergo, bar e ristorante**. Nello specifico, è stato ipotizzato che per tale soggetto, **nell'anno 2023 l'attività alberghiera risulta prevalente al 60% dei ricavi complessivi**, mentre le **attività di bar e ristorante sono al 40%**. L'**Isa applicato nel 2023**, attese le particolari regole di determinazione della "attività prevalente" e delle "attività complementari" previste in tale casistica, è il **DG44U relativo all'attività alberghiera** con assorbimento delle altre attività.

Ciò premesso, è stato chiesto se **nel 2024 o nel 2025 la situazione si invertisse**, sempre tenuto conto delle specifiche modalità di determinazione della prevalenza previste in tali casi, con conseguente **prevalenza dei ricavi del bar o del ristorante** con compilazione del relativo **Isa con prospetto multiattività per l'albergo non complementare e codice esclusione Isa 7** (Esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo ISA), **cessa il concordato biennale?**

Si rammenta che l'[articolo 21, D.Lgs. 13/2024](#), individua le **cause di cessazione** del concordato stabilendo che questo cessa di avere efficacia **a partire dal periodo d'imposta** nel quale si verifica una delle seguenti **condizioni**:

1. il contribuente **modifica l'attività svolta** nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le **nuove attività** è prevista l'applicazione del **medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale** di cui all'[articolo 9-bis, D.L. 50/2017](#);
2. il contribuente **cessa l'attività**;
3. il contribuente **aderisce al regime forfetario** di cui all'[articolo 1, commi da 54-89, L. 190/2014](#);
4. la società o l'ente risulta interessato da **operazioni di fusione, scissione, conferimento**,



ovvero la società o l'associazione di cui all'[articolo 5, Tuir](#), è interessata da **modifiche della compagine sociale**;

5. il contribuente **dichiara ricavi** di cui all'[articolo 85, comma 1](#), esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero **compensi** di cui all'[articolo 54, comma 1, Tuir](#), di ammontare superiore al **limite stabilito dal decreto di approvazione** o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale **maggiorato del 50 %**.

Secondo quanto chiarito dall'**Agenzia delle entrate** con la FAQ citata, il caso prospettato configura la **causa di cessazione** di cui all'[articolo 21, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 13/2024](#), in quanto il contribuente **modificherebbe l'attività svolta** nel corso del **biennio concordataro** rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. È **fatto salvo** il caso in cui per le **nuove attività** è prevista l'applicazione del **medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale**.

Già in sede di pubblicazione della [circolare n. 18/E/2024](#), riguardo alle ipotesi di **cessazione o modifica dell'attività** che, sulla base di quanto previsto dagli [articoli 21 e 32, D.Lgs. 13/2024](#), determinano la **cessazione** degli effetti del **concordato biennale**, l'Agenzia delle entrate aveva richiamato i **chiarimenti già formulati** con riferimento all'**applicazione degli Isa** ravvisandone un'analogia.

Ed, infatti, nella [circolare n. 20/E/2019](#), l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che costituisce **causa di esclusione**: *“il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività “Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria” (codice attività – 46.32.20, compreso nell'ISA AM21U) e da maggio in poi quella di “Trasporto con taxi” (codice attività – 49.32.10, compreso nell'ISA AG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA”*.

Quindi, richiamando i chiarimenti formulati in materia di **studi di settore**, si è concluso che la situazione dell'impresa che, **nell'ambito dell'anno**, ha svolto **due attività** e nello stesso anno ha **cessato quella prevalente**, deve essere ricondotta ad una **modifica dell'attività esercitata in corso d'anno**. Resta inteso che, affinché la **modifica in corso d'anno** dell'attività esercitata costituisca **causa di esclusione** dall'applicazione degli Isa, le **due attività** – quella cessata da cui sono stati tratti i maggiori ricavi e quella che continua ad essere esercitata – **non** devono essere contraddistinte da **codici attività compresi nello stesso Isa**.

In definitiva, applicando i medesimi principi al **soggetto con attività di albergo, bar e ristorante** che, nell'anno 2023, svolge prevalentemente l'attività alberghiera, mentre nel 2024 o nel 2025 ha prevalenza di ricavi da bar o ristorante, posto che si ha esercizio di **due o più attività non rientranti nel medesimo Isa**, si configura la **causa di cessazione** del concordato biennale *ex articolo 21, comma 1, lettera a), D.Lgs. 13/2024*.



## RASSEGNA AI

# **Risposte AI in materia di derivazione rafforzata e semplice nel reddito d'impresa**

di Mauro Muraca

SCOPRI LA SOLUZIONE EDITORIALE DI FISCOPRATICO!  
**CASI d'USO AI di EUROCONFERENCEinPRATICA**  
02 dicembre alle 11.00 - partecipa al [webinar gratuito >>](#)



In questi giorni è in corso la sessione di **Master breve 24/25** dedicata alla **“Derivazione nel reddito d'impresa: semplice e rafforzata”**, nel contesto della quale sono affrontate le seguenti tematiche:

- la definizione di **derivazione semplice**;
- la **derivazione semplice** della base imponibile Irap;
- la definizione di **derivazione rafforzata**;
- alcuni **casi operativi** di derivazione rafforzata

**Numerosi sono stati i quesiti** posti dai partecipanti durante la diretta, alcuni dei quali hanno trovato soluzione, interrogando il **nostro sistema di Intelligenza artificiale**.

Prima di esporre le **risposte ai principali quesiti pervenuti**, si rappresenta che il sistema di intelligenza artificiale **non è una versione evoluta di un motore di ricerca tradizionale**, bensì un sistema molto più complesso che consente al professionista che lo utilizza di avere una **soluzione pratica** e, più o meno immediata, con **riferimento a una determinata richiesta**.

Inoltre, il sistema di intelligenza artificiale, rispetto al classico *chatgpt*, opera **all'interno di un perimetro di documentazione ben definito e verificato**, attingendo le informazioni necessarie per l'elaborazione del quesito dalle schede autorali che vengono **costantemente aggiornate e monitorate dai professionisti del centro studi Euroconference**.

A questo riguardo, si segnala che è sempre possibile **approfondire e/o verificare la risposta ottenuta**, cliccando sui **numeri presenti all'interno della chatbot**, al fine di accedere alle **schede autorali che sono state esaminate da AI** per rispondere al quesito che gli è stato formulato.

Riportiamo di seguito le principali risposte dal sistema di intelligenza artificiale ai quesiti più interessanti formulati dai **partecipanti a questa giornata di master breve**.



I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

**società cooperativa non a mutualità prevalente che in approvazione bilancio delibera ristorni sottoforma di aumento capitale sociale. In quale esercizio diventa deducibile fiscalmente? nell'anno n+1 anno di approvazione bilancio?**

Nelle società cooperative, i ristorni sotto forma di aumento del capitale sociale sono deducibili fiscalmente nell'esercizio in cui vengono deliberati. Pertanto, se la delibera di approvazione del bilancio e dei ristorni avviene nell'anno n+1, la deducibilità fiscale avverrà nell'anno n+1. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#) [\[5\]](#)

[Invia](#)

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

**Una srl non in derivazione rafforzata omette di iscrivere un costo per servizi nel bilancio 2023 (costo di competenza sia civilistica che fiscale del 2023). Nel 2024 il costo viene iscritto in contabilità, con imputazione a conto economico. Qual è la corretta procedura per la deduzione del costo, tenuto presente il principio di previa imputazione al Conto Economico?**

La procedura per attribuire rilievo fiscale alla correzione degli errori contabili per i soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzata o che non sottopongono il bilancio a revisione legale non è stata interessata dalle semplificazioni introdotte dal [D.L. 73/2022](#) e, per tale ragione, permane l'onere di presentazione dalla dichiarazione integrativa, la quale può ora essere presentata entro il termine di decadenza dell'azione accertatrice (e non più entro un anno dal termine di presentazione della dichiarazione originaria). Dal punto di vista pratico, per correggere un errore non rilevante, il contribuente deve:

- effettuare un'apposita variazione fiscale volta a sterilizzare il componente relativo alla correzione dell'errore imputato a conto economico nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stato corretto
- emendare la dichiarazione dei redditi al fine di far concorrere il relativo componente al reddito imponibile dell'esercizio in cui è stato commesso l'errore contabile

Diversamente, nel caso in cui l'errore sia rilevante è sufficiente emendare la dichiarazione relativa all'anno in cui è stato commesso l'errore mentre, in quello in cui è stato corretto, l'irrilevanza del componente rettificativo opera automaticamente non essendo quest'ultimo transitato a conto economico. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#)

[Invia](#)



I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

**Soci utilizzano merce anche per autoconsumo; non riuscendo a definire a priori in sede di registrazione della fattura la quota imputabile ad uso personale, è necessario fare conteggio e fare fattura autoconsumo a fine anno per recuperare indebita detrazione iva e tassare provento autoconsumo o è sufficiente rendere indeducibile quota parte degli acq merci in sede di dichiarazione?**

Nel caso in cui i soci utilizzino merce anche per autoconsumo e non sia possibile definire a priori la quota imputabile ad uso personale, è necessario seguire le seguenti indicazioni:

- È necessario emettere una fattura di autoconsumo a fine anno per recuperare l'indebita detrazione IVA e tassare il provento dell'autoconsumo.
- La base imponibile per l'autoconsumo è data dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano le operazioni.
- La fattura di autoconsumo deve essere registrata solo a debito, in quanto dalla stessa deve emergere l'eventuale debito di IVA.

Rendere indeducibile la quota parte degli acquisti di merci in sede di dichiarazione è in linea con le norme correntemente agli obblighi fiscali relativi all'IVA.  
[1] [2] [3] [4]